

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 206 del 18/12/2013 - rif. PREC 121/13/S**

Parere di Precontenzioso n. 206 del 18/12/2013 - rif. PREC 121/13/S d.lgs 163/06 Articoli 29, 81 - Codici 29.1, 81.1

Offerta economica in aumento rispetto alla base di gara. Valutazione dell'offerta al netto IVA. Esenzioni fiscali- Deve escludersi in modo categorico che la stazione appaltante prenda in considerazione eventuali esenzioni IVA di cui possano godere solo alcuni specifici operatori del settore, poiché, se si consentisse alla stazione appaltante di valutare l'incidenza dell' IVA sul prezzo proposto, si determinerebbero "evidenti effetti distorsivi della concorrenzialità" ,avvantaggiando alcuni operatori sottoposti a regime più favorevole rispetto ad altri assoggettati a regime meno favorevole senza alcun collegamento con il valore, sotto il profilo del prezzo o della qualità-prezzo, del bene o servizio offerto che, invece, deve fungere da esclusivo parametro per valutare la concorrenzialità dell'offerta a prescindere dall'esborso finale cui va incontro la stazione appaltante (cfr. CGA, 11 marzo 2013, n. 324L ; Cons. St., V, 16 giugno 2010 n. 3806).

Parere di Precontenzioso n. 206 del 18/12/2013 - rif. PREC 121/13/S d.lgs 163/06 Articoli 29, 82 - Codici 29.1, 82.1

Secondo quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 163/2006, il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici deve essere effettuato in base all'importo totale pagabile al netto dell'IVA, al fine di garantire la neutralità dei diversi regimi impositivi adottati nei vari Stati membri, rispetto al computo del valore dell'appalto da affidare, che è il parametro determinante ai fini della individuazione della tipologia di procedura da seguire e del livello di pubblicità da assicurare. Nessuna disposizione specifica prescrive che anche l'offerta debba essere formulata non includendo l'IVA nell'importo; ad ogni modo, la regola si ricava dall'art. 82 ove si prevede che l'offerta economica è formulata in termini di ribasso sull'importo a base di gara; ne consegue che necessariamente anche il primo valore dovrà essere omogeneo al secondo e non includere l'IVA. (cfr. AVCP Deliberazione 6 ottobre 2011, n. 82).